

Napoli, 2 novembre 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 33/2020

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL D.L. N. 137 (C.D. "DECRETO RISTORI")

La presente per comunicare a tutte le Aziende assistite che, in data 28 ottobre 2020, risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 137/2020, denominato "Decreto Ristori".

Si ritiene opportuno specificare, di seguito, tutte le novità previste dal citato Decreto Legge, con particolare riferimento agli aspetti connessi al mondo del lavoro:

- ❖ **Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – art. 1:** a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte a seguito dell'emanazione dei DPCM, la cui partita Iva risulti attiva alla data del 25 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, la cui istanza dovrà essere presentata su apposita procedura web dell'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, si precisa che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Relativamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, ai sensi del D.L. n. 34/2020, il predetto ristoro, pari al 10% del calo del fatturato, verrà corrisposto, automaticamente e direttamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente bancario o postale già in possesso del citato Istituto. A tal riguardo, si precisa che il contributo in questione, spetta anche in carenza dei requisiti di fatturato, a favore dei soggetti, la cui attività risulti contemplata nell'[allegato 1](#) del D.L. n. 137/2020, che hanno attivato la Partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sono esclusi, tra l'altro, all'accesso del contributo in questione, i soggetti la cui Partita Iva risulti cessata al momento della presentazione della relativa istanza;

- ❖ **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche – art. 3:** a seguito delle ulteriori misure restrittive (sospensione delle attività a causa di provvedimenti statali) determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, risulta istituito il Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che hanno dovuto cessare o ridurre la propria attività istituzionale;

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

- ❖ **Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa – art. 4:** le procedure esecutive immobiliari risultano sospese fino a tutto il 31 dicembre 2020. Pertanto, si ritiene inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge in questione;
- ❖ **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda – art. 8:** a favore delle imprese che operano nei settori individuati nell'[allegato 1](#) del D.L. n. 137/2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi, registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda;
- ❖ **Cancellazione della seconda rata IMU – art. 9:** le imprese che operano nei settori individuati nell'[allegato 1](#) del D.L. n. 137/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono tenute, per l'anno 2020, al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- ❖ **Proroga del termine per la presentazione del modello 770 – art. 10:** il termine per la presentazione del modello 770/2020, relativo all'anno fiscale 2019, risulta prorogato al 10 dicembre 2020;
- ❖ **Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – art. 12:**
 - ✓ **Cassa Integrazione:** i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, FIS e CIG in deroga, con causale COVID-19, per una durata massima di 6 settimane, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che i periodi di cassa integrazione, **già richiesti ed autorizzati** ai sensi del Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), convertito in legge n. 126/2020, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, saranno imputati alla nuova richiesta di cassa integrazione, ai sensi del D.L. n. 137/2020. È opportuno aggiungere, altresì, che il D.L. n. 137/2020, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 12, stabilisce che le 6 settimane di cassa integrazione potranno essere richieste solo nell'ipotesi in cui sia stato

interamente autorizzato e fruito il periodo riguardante le ultime 9 settimane di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, nonché ai datori di lavoro dei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 e la cui attività risulti chiusa o ridotta a seguito delle misure restrittive. È quanto mai opportuno far presente, che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro opti per la nuova richiesta delle 6 settimane di cassa integrazione, ai sensi del D.L. n. 137/2020, dovrà, eventualmente, versare un contributo addizionale pari al:

- **9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;**
- **18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato;**
- **il contributo addizionale in questione non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%, per coloro che hanno avviato l'attività imprenditoriale successivamente al 1° gennaio 2019 e per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che hanno disposto la chiusura o la limitazione dell'attività (al riguardo vedasi l'[allegato 1](#) del D.L. n. 137/2020).**

Si aggiunge, anche, che per poter richiedere le 6 settimane di cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a produrre un'autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, mediante la quale l'INPS autorizza i trattamenti ed individua l'eventuale aliquota del contributo addizionale, che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di autorizzazione di integrazione salariale. A tal riguardo, si fa presente che in mancanza dell'autocertificazione allegata, l'INPS applicherà l'aliquota del 18%, ripetesì, quale contributo addizionale. Corre l'obbligo di precisare che, comunque, i requisiti richiesti ed autocertificati da parte dei datori di lavoro saranno oggetto di verifica da parte dell'INPS, di concerto con l'Agenzia delle Entrate. Si rende noto, unicamente per completezza d'informazione, che le istanze di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (CIGO, FIS, CIG in deroga), in fase di prima applicazione, potranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020 e, successivamente, entro la fine del mese successivo rispetto a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell'attività.

- ✓ **Disposizioni in materia di licenziamento:** ai datori di lavoro risulta precluso e, quindi, prorogato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso i licenziamenti collettivi avviati ai sensi della legge 223/91, compreso le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. A tal riguardo, si fa presente che restano esclusi da tale preclusione le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia nuovamente assunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola stessa del contratto di appalto. Di conseguenza, si riferisce, altresì, che al datore di lavoro, quindi, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966 e, quindi, restano sospese anche le procedure ad esse inerenti (art. 7 legge 604/1966). Si ritiene opportuno aggiungere, inoltre, che il D.L. n. 137/2020 ha stabilito che i licenziamenti, invece, potranno essere attuati solo nell'ipotesi in cui cessi definitivamente l'attività imprenditoriale, con conseguente messa in liquidazione della stessa società, senza continuazione anche parziale dell'attività (trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'art. 2112 c.c.). Si fa presente altresì che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa e, quindi, ne sia disposta la cessazione. Infatti, nel caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio, per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. I licenziamenti del personale dipendente, tra l'altro, potranno effettuarsi anche nell'ipotesi in cui venga sottoscritto un accordo collettivo, a livello aziendale, con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono volontariamente (licenziamento non oppositivo) allo stesso accordo, con riconoscimento dell'incentivo all'esodo. Si tenga conto, ad ogni modo, per una migliore cognizione, che risultano escluse dal citato blocco anche le seguenti tipologie di licenziamento, così come di seguito meglio elencato:
- per motivi disciplinari (giusta causa/giustificato motivo soggettivo);
 - per mancato superamento del periodo di prova;
 - per raggiungimento del limite massimo di età, per la fruizione della pensione di vecchiaia;
 - lavoratori domestici;
 - dirigenti;
 - contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione.
- ✓ **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:** il D.L. n. 137/2020 ha previsto, tra l'altro, a favore dei datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale (6 settimane), il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (già

previsto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020), ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un ulteriore periodo non superiore a quattro settimane, fruibile, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2021. Tale esonero, però, è riconosciuto nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 e sarà riparametrato ed applicato su base mensile. Si aggiunge, anche, che il D.L. n. 137/2020, con particolare riferimento all'art. 12, comma 15, ha previsto, per i datori di lavoro che abbiano già richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, la rinuncia da parte degli stessi alla frazione residuale del citato esonero non ancora goduto e, conseguentemente, la possibilità di presentare domanda di accesso alle nuove settimane di cassa integrazione;

- ❖ *Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – art. 13:* per i datori di lavoro, la cui attività risulti individuata nell'[allegato 1](#) del D.L. n. 137/2020, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020. Il pagamento dei contributi innanzi specificati, dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- ❖ *Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza – art. 14:* risulta rifinanziato il Reddito di Emergenza (c.d. "REM"), per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020, sia a favore dei nuclei familiari già beneficiari, nonché dei nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, previsti dalla norma, la cui richiesta potrà essere effettuata, entro il 30 novembre 2020, tramite modello di domanda predisposto dall'INPS, da presentarsi secondo le modalità previste dallo stesso Istituto. A tal riguardo e per ogni ulteriore informazione, si veda [circolare](#) di questo Studio n. 19/2020;
- ❖ *Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo – art. 15:* ai lavoratori dipendenti stagionali (compreso i lavoratori in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato, involontariamente, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 28 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020), è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari ad € 1.000,00, la cui istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2020, a condizione che gli stessi non siano titolari di pensione, né di NASPI. Tale indennità spetta anche alle seguenti categorie:

- a) **Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 28 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;**
- b) **lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 28 ottobre 2020;**
- c) **lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 28 ottobre 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 28 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del presente Decreto Legge). Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 28 ottobre 2020, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;**
- d) **incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo, relativo all'anno 2019, derivante dalle medesime attività superiori ad € 5.000 e titolari di Partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data del 28 ottobre 2020.**

Per completezza d'informazione, si specifica che i soggetti innanzi indicati, alla data di presentazione della domanda per l'eventuale richiesta dell'indennità pari ad € 1.000,00, non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

- a) **Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, di cui al D.Lgs. n. 81/2015;**
- b) **Titolari di pensione.**

Si precisa inoltre che, l'indennità di cui trattasi, ripetesesi pari ad € 1.000,00, è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. La medesima indennità viene erogata anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno sette contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000. A tal riguardo, si precisa che l'indennità in questione (€ 1.000,00) spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, come di seguito meglio specificato:

- a) **Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 28 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;**

- b) **Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;**
- c) **Assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.**

Si aggiunge, infine, che le indennità in questione non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito. Tali indennità, tra l'altro, sono erogate dall'INPS, previa istanza nel previsto limite di spesa.

Si invitano tutte le Aziende assistite, qualora interessate ad una nuova istanza relativa alla cassa integrazione, ai sensi del D.L. n. 137/2020, di trasmettere a questo Studio apposita comunicazione in tal senso, con l'indicazione del numero delle unità lavorative che, eventualmente, saranno collocate in Cassa Integrazione. Detta comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: info@cafassoesterinoec.it.

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso

